

Comune di TREPUIZZI (LE)

Revisore unico

Verbale n. 33 del 19 Aprile 2024

**Oggetto: Parere relativo al Piano integrato di attività e organizzazione (Piao)
Sottosezione 3.3: Piano triennale dei fabbisogni di personale (PTFP) 2024/2026**

Il Revisore unico, dott. Francesco Minafra, nato a Barletta il 03.09.1962, con studio in Barletta, via pier delle Vigne, 21 , codice fiscale MNFFNC62P03A669K, partita Iva 07033790721, nominato revisore dei conti di codesto Ente per il triennio 2024/2026 con Deliberazione Consiglio Comunale n. 4 del 16.02.2023,

VISTI

- l'art. 39, comma 1, della Legge n. 449/1997;
- gli artt. 5, 6, 30 e 33, del Dlgs. n. 165/2001;
- gli artt. 89, 91, 169 e 239, comma 1, lett. b), Dlgs. n. 267/2000;
- l'art. 19, comma 8, Legge n. 448/2001;
- l'art. 6 del Dl. n. 80/2021 e i decreti attuativi Dpr. n. 81/2022 e Dm. n. 132/2022;
- la Proposta di delibera di G.C n. 199 del 23.08.2023 di approvazione del Piano integrato di attività e organizzazione (PIAO) 2024/2026 in forma semplificata (ente con meno di 50 dipendenti);
- il Parere favorevole sulla regolarità tecnica e contabile della proposta di deliberazione in oggetto;

RICHIAMATA

- la deliberazione di Consiglio comunale n. 5 del 25/03/2024, esecutiva, con la quale è stato approvato il Documento Unico di Programmazione 2024-2026;
- la deliberazione di Consiglio comunale n. 6 del 25/03/2024, esecutiva, con la quale è stato approvato il Bilancio di Previsione finanziario 2024-2026;

CONSIDERATO

- che l'art. 33 comma 2 del D.L. 30 aprile 2019, n. 34 ha previsto un nuovo sistema di definizione della capacità assunzionale degli Enti Locali basata sulla sostenibilità finanziaria della spesa di personale, la cui attuazione era subordinata all'entrata in vigore di un apposito DM attuativo della suddetta disposizione.

- il Dm. 17 marzo 2020 - “*Misure per la definizione delle capacità assunzionali di personale a tempo indeterminato dei comuni*”, emanato in attuazione del sopra richiamato art. 33, comma 2, Dl. n. 34/2019 e con efficacia dal 20 aprile 2020;
- che ai sensi dell’art. 4, comma 2 del Dm. 17 marzo 2020 “*A decorrere dal 20 aprile 2020, i comuni che si collocano al di sotto del valore soglia di cui al comma 1, fermo restando quanto previsto dall’art. 5, possono incrementare la spesa di personale registrata nell’ultimo rendiconto approvato, per assunzioni di personale a tempo indeterminato, in coerenza con i piani triennali dei fabbisogni di personale e fermo restando il rispetto pluriennale dell’equilibrio di bilancio asseverato dall’organo di revisione, sino ad una spesa complessiva rapportata alle entrate correnti, ... non superiore al valore soglia individuato dalla Tabella 1 del comma 1 di ciascuna fascia demografica.*”
- che i Comuni che si trovano nelle condizioni di cui alla precedente disposizione possono, ai sensi dell’art. 5 comma 1 del Dm. 17 marzo 2020 “*incrementare annualmente, per assunzioni di personale a tempo indeterminato, la spesa del personale registrata nel 2018, secondo la definizione dell’art. 2, in misura non superiore al valore percentuale indicato dalla seguente Tabella 2, in coerenza con i piani triennali dei fabbisogni di personale e fermo restando il rispetto pluriennale dell’equilibrio di bilancio asseverato dall’organo di revisione e del valore soglia di cui all’art. 4, comma 1*”.
- l’art. 1, comma 557-*quater* della Legge n. 296/2006 e s.m.i. ai sensi del quale gli enti assicurano, nell’ambito della programmazione triennale dei fabbisogni di personale, il contenimento delle spese di personale con riferimento al valore medio del triennio 2011-2013 e che, ai sensi dell’art. 7 del Dm. 11 gennaio 2022, resta esclusa dal predetto limite la maggior spesa per assunzioni di personale a tempo indeterminato derivante da quanto previsto dagli articoli 4 e 5 del medesimo Dm.
- altresì, l’art. 9, comma 28, Dl. n. 78/10 come modificato dal Dl. n. 90/14, in base al quale “*a decorrere dall’anno 2011, le amministrazioni dello Stato, etc. (omissis) possono avvalersi di personale a tempo determinato o con convenzioni ovvero con contratti di collaborazione coordinata e continuativa, nel limite del 50 per cento della spesa sostenuta per le stesse finalità nell’anno 2009. Per le medesime amministrazioni la spesa per personale relativa a contratti di formazione lavoro, ad altri rapporti formativi, alla somministrazione di lavoro, nonché al lavoro accessorio di cui all’art. 70, comma 1, lett. d) del Dlgs. n. 276/03, e s.m.i., non può essere superiore al 50% di quella sostenuta per le rispettive finalità nell’anno 2009.* (omissis). *Le limitazioni previste dal presente comma non si applicano agli Enti Locali in regola con l’obbligo di riduzione delle spese di personale di cui ai commi 557 e 562 dell’art. 1 della Legge n. 296/06, e s.m., nell’ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente. Resta fermo che comunque la spesa complessiva non può essere superiore alla spesa sostenuta per le stesse finalità nell’anno 2009*”.

RICHIAMATO

il principio di diritto espresso dalla Corte dei Conti con pronuncia della Sezione Autonomie n. 15 del 2018, secondo la quale *“ai fini della determinazione del limite di spesa previsto dall’art. 9, comma 28, del d.l. n. 78/2010 e s.m.i., l’ente locale di minori dimensioni che abbia fatto ricorso alle tipologie contrattuali ivi contemplate nel 2009 o nel triennio 2007-2009 per importi modesti, inidonei a costituire un ragionevole parametro assunzionale, può, con motivato provvedimento, individuarlo nella spesa strettamente necessaria per far fronte, in via del tutto eccezionale, ad un servizio essenziale per l’ente. Resta fermo il rispetto dei presupposti stabiliti dall’art. 36, commi 2 e ss., del d.lgs. n. 165/2001 e della normativa – anche contrattuale – ivi richiamata, nonché dei vincoli generali previsti dall’ordinamento”*;

VISTA

la Delibera GC. n. 202 del 12/10/2023 che ha individuato un nuovo parametro assunzionale per le tipologie di lavoro flessibile;

VERIFICATO

- il rispetto dei vincoli di finanza pubblica e limiti alla spesa di personale sopra richiamati;
- che ai sensi dell’art. 4 del Dm. 17 marzo 2020, il rapporto delle spese del personale 2024 sulla media delle entrate correnti del triennio 2021-2023 al netto del Fcde, è pari al 18,05% e quindi al di sotto del valore soglia indicato dall’art. 4 per la relativa fascia demografica F) del 27,00%.
- che le previsioni di fabbisogno di personale indicate operano nel rispetto delle previsioni del bilancio di previsione 2024 e pluriennale 2024-2026 e consentono di rispettare l’equilibrio di bilancio per l’anno 2024 e per il triennio 2024-2026;

Ciò premesso,

ASSEVERA

il rispetto dell’equilibrio pluriennale di bilancio 2024-2026 del Comune di Trepuzzi a seguito dell’approvazione del Piao Sottosezione 3.3: Piano triennale dei fabbisogni di personale 2024/2026 di cui alla proposta esaminata.

Ciò premesso,

ESPRIME

ai sensi dell’art. 239, comma 1, lett. b), del Dlgs. n. 267/2000 e dell’art. 19, comma 8 della Legge n. 448/2001, parere favorevole all’approvazione del Piao Sottosezione 3.3: Piano triennale dei fabbisogni di personale 2024/2026.

Barletta, li 19 Aprile 2024

L'Organo di revisione

Francesco Minafra

Firmato Digitalmente